

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA**

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

PER: BIGLIARDI LORENZO, nato a **MANTOVA**, il **3/2/1971**, C.F. **BGLLNZ71B03E897K**, residente a San Benedetto Po in via Dugoni 18

rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Americo (C.F.: MRC FNC 77C14 D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696/708512) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio domicilio digitale come da mandato in calce al ricorso

-ricorrente-

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in persona dei dirigenti *pro tempore*, domiciliati come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI:

- **CHIARAMARIA PANOZZO VIA TOGLIATTI 4 GONZAGA (MN).**

-controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DEI PROVVEDIMENTI:

- a) del bando di concorso (concorso STEM) pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020 avente per oggetto «*concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo*

grado (Decreto n. 499), nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare nella parte in cui non prevede prove suppletive per i candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso in quanto contagiati dal Covid – 19.

- b) del decreto Dipartimentale 826/2021 avente per oggetto «*disposizioni modificative a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare nella parte in cui non prevede prove suppletive per i candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso in quanto contagiati dal Covid – 19.
- c) del diario delle prove relative alla prova orale della procedura concorsuale (Denominata concorso Stem) nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid 19;
- d) dell'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;
- e) del provvedimento con il quale l'USR Lombardia comunica via mail al sig. Bigliardi la mancata previsione nel bando di concorso di prove suppletive per i candidati impossibilitati a presenziare alle prove del concorso;
- f) della graduatoria e dell'elenco nominativo pubblicata il 29/07/2021 dal USR della Lombardia relativa alla classe di concorso A026 nella parte in cui non prevede il nominativo del ricorrente;
- g) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente di partecipare alla procedura *de qua*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere ammesso al colloquio orale mediante la previsione di una prova suppletiva del concorso.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. La questione relativa alla impossibilità dei candidati di partecipare alle procedure concorsuali in quanto sottoposti a quarantena per aver contratto il virus Covid 19 è stato già affrontato dalla giurisprudenza amministrativa. Il Tar Lazio è intervenuto in una fattispecie simile a quella oggetto di causa ammettendo i ricorrenti alle prove suppletive del concorso straordinario alle quali non avevano potuto accedere in quanto sottoposti in quarantena per contagio da Covid (ordinanza n. 7199/2020 – Sez. III Bis; ordinanza n. 471/2021 Tar Lazio; ordinanza n. 1535/2021 Tar Lazio).
2. Inoltre, con decreto cautelare monocratico n. 2563 del 03.05.2021, lo stesso Tar ha accolto la proposta istanza di misure monocratiche cautelari con conseguente ammissione alle prove suppletive.
3. L'odierno ricorrente essendo in possesso dei requisiti prescritti, ha inoltrato domanda di partecipazione al concorso STEM bandito con DM 499/2020 e DD 826/2021 per la classe di concorso A026;
4. La procedura in oggetto è stata prevista in ragione delle prescrizioni di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante «*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*» e in particolare l'art. 59, comma 14, che dispone che «*In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15*»;

5. Il ricorrente ha partecipato con esito positivo alla prova scritta ed ammesso al colloquio orale calendarizzato per il giorno 26 luglio 2021;
6. In data 24 luglio 2021 il ricorrente, in osservanza delle prescrizioni previste per sostenere la prova orale, ha eseguito un tampone presso la Farmacia Pains del proprio paese risultando positivo al Covid 19. La guardia medica prenota un test molecolare presso l'ospedale di Vota il giorno 26 luglio 2021.
7. In data 25 luglio, il ricorrente riceve la traccia della prova orale (ovvero l'argomento sul quale avrebbe dovuto costruire il progetto di percorso didattico) che svolge regolarmente. Contestualmente invia apposita comunicazione all'USR Lombardia chiedendo di poter posticipare la prova orale o di poter accedere alle prove suppletive nel caso in cui i test successivi avessero confermato il contagio da covid 19;
8. In data 26 luglio 2021 il ricorrente risulta positivo al test antigenico eseguito presso l'ospedale di **Volta Mantovana (MN)** e, come da prescrizioni, viene sottoposto al test molecolare che conferma il contagio (esito pervenuto il 28 luglio).
9. In data 2 agosto il sig. Bigliardi riceve dall'USR Lombardia una comunicazione in cui si nega la possibilità di partecipare a prove suppletive in quanto non previste dal bando di concorso.
10. Il Ministero dell'Istruzione, in aperto contrasto con le disposizioni di sicurezza attualmente vigenti, non ha previsto alcuna forma di tutela nei confronti di tutti quei candidati che, come il ricorrente, per motivi a loro non imputabili, non hanno avuto la possibilità di partecipare alle prove del concorso a causa di prescrizioni sanitarie e di contenimento del contagio da Sars-Cov-2.
11. In un contesto emergenziale come quello attuale il Ministero, ignorando la tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito, non ha colmato tale vuoto di tutela nonostante la giurisprudenza amministrativa intervenuta in materia.
12. L'Amministrazione, stante il progressivo aumento dei contagi, avrebbe infatti dovuto consentire ed ancor prima prevedere lo svolgimento di una prova suppletiva in favore

di tutti quei candidati che avrebbero potuto trovarsi nella impossibilità di accedere alle prove a causa dell'epidemia in corso.

13. Tale modus operandi risulta sicuramente contrastare con i principi di cui all'art. 32 e 51 della Costituzione, in quanto non solo non sono stati rispettati i protocolli di sicurezza al fine di consentire il regolare espletamento delle prove, ma in tal modo è frustrato il principio della parità di accesso dei cittadini al pubblico impiego.
14. Sotto altro profilo, risulta del tutto incoerente la scelta dell'Amministrazione che, da un lato, obbliga i partecipanti alla procedura de qua a dichiarare di non essere sottoposti ad alcuna misura restrittiva derivante da contagio o contatto stretto con persone positive al Virus Covid-19, ma dall'altro non prevede l'espletamento di alcuna prova suppletiva per tutti quei candidati che, come l'odierno ricorrente, si sono trovati in una comprovata situazione di difficoltà sanitaria.
15. Se il Ministero dell'Istruzione avesse voluto effettivamente tutelare la salute dei candidati alla procedura concorsuale, avrebbe senz'altro proceduto ad una diversa programmazione delle prove, consentendo anche ai candidati sottoposti a quarantena e/o isolamento di espletare le predette prove.
16. L'impossibilità, per motivi oggettivi e non dipendenti dalla volontà del ricorrente, di accedere alla prova orale del concorso di cui al D.M 499/2020 e DD 826/2021 è palesemente illegittima, trattandosi di condizioni di impedimento straordinarie alle quali il Ministero avrebbe dovuto ampiamente far fronte al fine di tutelare il diritto all'accesso al pubblico impiego in condizioni di parità a tutti i candidati.

..OOOO..

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO A TUTELA DEL CITTADINO E DEL DIRITTO AL LAVORO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 32 E 51 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA.

Il Ministero dell'Istruzione ha programmato lo svolgimento delle prove del concorso STEM non prevedendo alcuna forma di tutela nei confronti di tutti quei candidati che, come l'attuale ricorrente, si è trovato nella oggettiva impossibilità di partecipare alle prove a causa di provvedimenti dell'autorità sanitaria competente, determinati da contagio o contatto con persona positiva al Virus Covid-19.

L'Amministrazione ha palesemente violato non solo l'art. 32 della Costituzione che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ma ha creato una vera e propria disparità di trattamento tra tutti coloro che hanno potuto accedere alle prove ed i candidati che impossibilitati a prenderne parte a causa di comprovati motivi di salute determinati dal virus pandemico attuale.

A ciò si aggiunge il fatto che la programmazione dello svolgimento delle prove non presenta alcuna riserva per tutti coloro ai quali è impedito il regolare svolgimento delle prove per motivi sanitari.

L'Amministrazione, ben conscia dell'attuale situazione epidemiologica, avrebbe dovuto quantomeno considerare le condizioni ostative al pacifico espletamento delle prove e conseguentemente organizzare le stesse in conformità alla legge.

È dunque del tutto irragionevole, nell'ambito dell'attuale contesto sanitario, la scelta del Ministero dell'Istruzione di non consentire ai docenti che sono obbligati a rispettare un periodo di quarantena e/o isolamento di svolgere le prove del concorso, non potendo l'Amministrazione superare ed ignorare né le fondamentali esigenze di salute tantomeno i principi essenziali posti a fondamento dell'accesso all'impiego pubblico.

In un momento in cui il Governo invita alla prudenza e richiede al corpo docenti e studenti di compiere ogni sforzo possibile al fine di non trasformare le scuole in luoghi di diffusione incontrollata del virus, è sconvolgente la scelta dell'Amministrazione che, invece di applicare soluzioni concrete al fine di garantire il buon funzionamento dell'istituzione scolastica, non solo ha messo in moto una procedura articolata, ma in maniera del tutto illegittima esclude tutti quei docenti che non possono parteciparvi per motivi sanitari legati alla diffusione pandemica in atto.

È pertanto illegittima la condotta dell'Amministrazione la quale, con estrema leggerezza, ha programmato una procedura concorsuale senza preoccuparsi di tutti

quei docenti impossibilitati per motivi di salute a svolgere le prove, in aperto contrasto con quanto indicato nelle Linee guida fornite con D.D. n. 30059 del 01.10.2020, nelle quali il Ministero dell'Istruzione garantisce di realizzare, nello svolgimento delle procedure concorsuali, un "adeguato bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale docente e la necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione di valutazione, del comitato di vigilanza, di tutto il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le figure presenti nelle aree concorsuali".

Ciò non si è verificato nel caso di specie, in quanto l'Amministrazione non ha previsto alcuna forma di tutela nei confronti di quei candidati che, come l'attuale ricorrente, non hanno avuto la possibilità di prendere parte alle prove, per motivi sanitari legati alla diffusione del Virus Covid-19.

..ooOoo..

Il meccanismo di selezione avviato dal Ministero dell'Istruzione con la procedura concorsuale oggetto di causa, viola l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di "Reclutamento del personale", dispone al comma 3 che "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori [...]".

La violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla procedura in oggetto è evidente se solo si considera che l'impedimento è determinato da una impossibilità oggettiva comune ad un numero consistente di candidati in tutta Italia e ben nota all'Amministrazione.

A conferma della illegittima ed arbitraria condotta del Ministero, basti osservare come in passato la Magistratura amministrativa ha consentito l'espletamento di prove

suppletive della prova scritta, che presentava modalità di svolgimento analoghe a quella di cui al D.D. n. 510/2020 (cfr. procedura concorsuale di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 e al DDG 85/2018).

A ciò deve aggiungersi che lo stesso Governo, con l’emanazione del recente D.P.C.M. del 03.11.2020, consapevole del rapido peggioramento della situazione pandemica, ha individuato tre livelli di criticità nel territorio nazionale, disponendo conseguentemente ulteriori restrizioni e limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini.

In un contesto sanitario come quello descritto, è del tutto irragionevole impedire lo svolgimento delle prove del concorso (in questo caso del colloquio orale) a candidati che stanno vivendo un periodo di quarantena e/o isolamento fiduciario per contagio da Covid-19 avvenuto sul posto di lavoro.

Tale descritta situazione merita pertanto di essere valutata dall’Ill.mo Tribunale adito, al fine di intervenire disponendo la programmazione di prove suppletive che garantiscano allo stesso tempo sia il diritto alla salute che l’eguaglianza nell’accesso al pubblico impiego.

..ooOoo..

I vizi di cui sopra si riflettono tutti sulla graduatoria finale, pure impugnata con il presente ricorso, in quanto evidentemente se il ricorrente avesse avuto la possibilità di partecipare alla prova orale e al conseguente iter concorsuale avrebbe potuto certamente collocarsi nei primi posti della graduatoria stessa.

Nel merito si rassegnano le seguenti conclusioni:

E’ notevole il disagio patito dal ricorrente il quale oltre al rischio sanitario legato al contatto con un soggetto positivo al Virus Covid-19, è stato escluso dalla procedura in oggetto, con la conseguente perdita di possibilità di superamento del precariato.

In particolare il ricorrente in assenza di valutazione, si vedrà escluso dalle immissioni in ruolo che saranno eseguite nel breve periodo per garantire l'inizio dell'anno scolastico.

L'Amministrazione, omettendo la programmazione di prove suppletive, ha cagionato un danno professionale a tutti quei candidati che per motivi sanitari non dipendenti dalla loro volontà ma strettamente connessi all'epidemia attuale, non hanno potuto accedere alla prova del concorso.

Dinanzi all'ostinazione del Ministero, che non solo ha indetto il Bando di concorso in piena emergenza sanitaria ma non è intervenuto con le dovute prescrizioni, la scrivente difesa si appella all'Ill.mo TAR adito, certa che sia salvaguardato il diritto alla salute nonché quello di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

Si chiede a Codesto Ecc.mo Tar adito:

- a) Di accogliere, previa suspensiva, il ricorso annullando i provvedimenti impugnati e condannando l'amministrazione a consentire al partecipazione del ricorrente alla prova orale del concorso STEM con la previsione di una prova suppletiva per la classe di concorso A026 e di consentire la partecipazione del ricorrente nei termini che l'Amministrazione indicherà;

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

* * *

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale

notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

a) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i concorrenti inseriti nella prima e nella seconda fascia GPS per la classe concorsuale del ricorrente;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*";
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI per la classe concorsuale indicata nella domanda di inserimento del ricorrente (A026).

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che la materia è di pubblico impiego e che il contributo unificato è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16.08.2021

avv. Francesco Americo